



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 140 del 30/01/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Palermo finalizzata allo svolgimento del percorso formativo medico –specialistico extra rete formativa di n. 1 specializzando, Dr. Scarlata Flavio Antonino, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia di detto Ateneo ai sensi del D. Lgs 368/99 e successive modifiche, presso la S.C. Urologia Oncologica dell'Ente.

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

Oggetto: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Palermo finalizzata allo svolgimento del percorso formativo medico –specialistico extra rete formativa di n. 1 specializzando, Dr. Scarlata Flavio Antonino, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia di detto Ateneo ai sensi del D. Lgs 368/99 e successive modifiche, presso la S.C. Urologia Oncologica dell’Ente

Il Direttore S.C. Supporto amministrativo all’acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali, Dr.ssa Vincenza Farinari, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. _4 del 15/01/2021, richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 610 del 17.08.2017 avente ad oggetto “Conferimento delega di funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC., UU.OO.SS.DD. e Dipartimenti di area P.T.A.”, adotta il seguente provvedimento

Premesso che l’art. 4 comma 1 lett. d del regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto, approvato con Delibera n. 98 del 09.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, prevede, tra l’altro, la possibilità di stipulare accordi, convenzioni con enti pubblici e soggetti privati la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi coerenti con quelli dell’oncologia;

Vista la nota acquisita al a mezzo Pec al Protocollo dell’Ente in data 21/12/2023 con n.40921, con cui la segreteria della Scuola di Specializzazione in Urologia della Università degli Studi di Palermo, ha richiesto a questo Istituto la stipula di una Convenzione, il cui schema risulta allegato alla suddetta nota, finalizzata allo svolgimento del percorso formativo extra rete formativa del Dr. Scarlata Flavio Antonino, specializzando iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia del suddetto Ateneo, presso la S.C. Urologia Oncologica dell’Ente;

Atteso che il Direttore della S.C. Urologia Oncologica di questo Istituto, Dr. Sisto Perdonà si è reso disponibile ad accogliere e seguire in qualità di tutor le attività di formazione specialistica extra rete formativa del Dr. Scarlata Flavio Antonino presso la struttura da lui diretta, per il periodo di mesi 8 (dal 01/02 al 31/10/2024) come da comunicazione resa a mezzo mail in data 25/01/2024 alla scrivente struttura;

che lo specializzando provvederà con oneri a proprio carico a garantire idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni connessi alle attività di formazione, svolte presso questo Istituto nel periodo sopraccitato, mentre l’Istituto si farà carico di coprire lo specializzando al pari del personale per la Responsabilità Civile Terzi (RCT);

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico, in ordine alla citata convenzione, apposto in calce alla suddetta nota;

Ritenuto di autorizzare formalmente la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia dell’Università degli Studi di Palermo, finalizzata allo svolgimento del percorso formativo extra rete formativa di n. 1 specializzando, Dr. Scarlata Flavio Antonino iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia del suddetto Ateneo, presso la S.C. Urologia Oncologica dell’Ente per la durata di mesi 8 (dal 01/02 al 31/10/2024);

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

di sottoporre lo schema di Convenzione in uno con l'Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020) allegato alla presente Determina Dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale, che disciplina integralmente le modalità della collaborazione, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la sottoscrizione;

di precisare che l'adozione del presente atto non determina alcun impegno economico a carico del bilancio di questo Istituto;

- Accertata la legittimità e la regolarità giuridico-amministrativa del procedimento e dei contenuti del presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata;
- Dichiarata altresì:
- l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nonché delle disposizioni del Codice di Comportamento aziendale e delle misure di cui al PTPCT vigenti;
 - il rispetto degli adempimenti previsti dalle norme in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.lgs. 30.06.2003, n. 196, come modificato ed integrato con il D.lgs. 10.08.2018, n. 101, di recepimento del Regolamento (UE) 2016/679, ai fini della pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio aziendale;
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza di provvedere

Determina

Di autorizzare formalmente la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Palermo, finalizzata allo svolgimento del percorso formativo extra rete formativa di n. 1 specializzando, Dr. Scarlata Flavio Antonino iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia del suddetto Ateneo, presso la S.C. Urologia Oncologica di detto Ateneo per la durata di mesi 8 mesi (dal 01/02 al 31/10/2024) presso la S.C. Urologia dell'Ente.

Di sottoporre lo schema di Convenzione, allegato alla presente Determina Dirigenziale, quale parte integrante e sostanziale, che disciplina integralmente le modalità della collaborazione, all'attenzione del Direttore Generale di questo Istituto per la sottoscrizione.

Di dare atto Direttore della S.C. Urologia Oncologica di questo Istituto, Dr. Sisto Perdonà si è reso disponibile ad accogliere e seguire in qualità di tutor le attività di formazione specialistica extra rete formativa del Dr. Scarlata Flavio Antonino presso la struttura da lui diretta, per il periodo di mesi 8 (dal 01/02 al 31/10/2024) come da comunicazione resa a mezzo mail in data 25/01/2024 alla scrivente struttura.

Di prendere atto che il Dr. Scarlata Flavio Antonino provvederà con oneri a proprio carico a produrre un'idonea copertura assicurativa per eventuali infortuni connessi alle attività di

“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI

formazione svolte presso questo Istituto nel periodo sopraccitato, mentre l'istituto si farà carico di coprire lo specializzando, al pari del personale, per la responsabilità civile verso terzi (RCT).

Di precisare che l'adozione del presente atto non determina alcun impegno economico a carico del bilancio di questo Istituto.

Trasmettere il presente provvedimento:

alla S.C S.A.R

al Collegio Sindacale, ai sensi di legge;

Disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio on line di questo Istituto;

IL DIRETTORE
Dr.ssa Vincenza Farinari

SCHEMA 2

Attività Assistenziali Medici fuori rete formativa

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINIO AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ ASSISTENZIALI MEDICI

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO – C.F. 8002373085 – Partita Iva 00605880822, in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Prof. Marcello Ciaccio, autorizzato alla stipula del presente atto giusta delega conferita dal Rettore *pro tempore* del 24/01/2020, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università medesima sita a Palermo nella Piazza Marina n. 61, d'ora in poi Università;

E

L'Istituto Nazionale Tumori di Napoli IRCCS Fondazione G. Pascale. con sede legale in Napoli in Via Mariano Semmola,49. Codice Fiscale 00911350635 rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Attilio A. M. Bianchi nato a Futani (SA) il 17/06/1958 di seguito Struttura Ospitante;

- Visto l'art. 27 del D.P.R. n. 382/1980;
- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368;
- Visto il Decreto n. 270/2004;
- Vista la Legge n. 266/2005, art. 1 che al comma 300 lett. a) prevede, in particolare, che nel primo periodo dell'articolo 37, comma 1, del D.Lgs.368/1999, le parole: "di formazione-lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "di formazione specialistica";
- Visto l'art. 6, comma 13, della Legge n. 240/2010;
- Visto il D.L. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e il Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018;
- Vista la Legge n. 24/2017;
- Visto il D.L. n. 402/2017 e i correlati allegati;
- Visto il Regolamento UNIPA delle Scuole di specializzazione- Area Sanitaria, adottato con D.R. n. 4658/2021 del 25.10.2021;
- Visto il decreto n. 8761/2023 del 22/11/2023 del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia
- Vista la deliberazione n. 07/05 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 20/07/2021 con la quale è stato approvato lo schema tipo della Convenzione;
- Vista la deliberazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, assunta nella seduta del 29/09/2023;

CONSIDERATO

- Che la presente Convenzione rispetta lo schema tipo approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20/07/2021 n. 07/05;
- che, ai sensi dell'art. 2 di cui Allegato 3 indicato all'art. 7 del D.L. n. 402 del 13 giugno 2017, ai fini della registrazione delle attività connesse all'intero percorso formativo è obbligatoria la compilazione del Libretto-diario su supporto informatico e, per tali adempimenti l'Università ha sviluppato un

applicativo con il quale i tutor della rete formativa, inseriti nel database CSA, possono verificare le attività svolte dai medici in formazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 – Specializzando

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie articolazioni, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica in Urologia, il dott. Scarlata Flavio Antonino, nato a Palermo il 16/08/1997, residente in via della concordia n. 23. – CAP 90124 città Palermo, cod. fiscale SCRFVN97M16G273H; telefono - ; cellulare 3401390762, e-mail scarlataflavioantonino@gmail.com. medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Palermo (d'ora in poi denominato "specializzando").

Art. 3 – Durata tirocinio

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolge dal 01/02/2024 al 31/10/2024

Lo specializzando può svolgere attività di tirocinio in regime di stage per una durata non superiore a diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio

La Struttura Ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti articolazioni:

Strutture di svolgimento del tirocinio S.C. Urologia Oncologica dell' ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS G.PASCALE di Napoli

Orari di accesso alle strutture H24

Art. 5 – Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolge le seguenti attività:

Attività di reparto, partecipazione all'iter pre-operatorio dei pazienti e attività in sala operatoria robotica, endoscopica e open. Monitoraggio del post-operatorio. Attività ambulatoriale e biopsie prostatiche. Attività di ricerca.

Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'acquisizione delle capacità professionali previste dall'ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 – Tutor

L'attività di tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Sisto Perdonà, indicato come tutor dalla Struttura Ospitante.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola di Specializzazione può designare un tutor universitario nonché individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 8 – Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le articolazioni della Struttura Ospitante è affidato al tutor, sotto la supervisione del responsabile preposto della struttura ospitante, il quale provvede a comunicare mensilmente al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione.

Art. 9 – Tutela assicurativa

Lo Specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medesimo presso il soggetto ospitante, manlevando l'Università ed il Soggetto ospitante da qualsiasi responsabilità ed onere derivanti dall'accensione delle polizze nonché per tutti i rischi assicurati; mentre l'istituto nel periodo di riferimento si farà carico di coprire lo specializzando, al pari del personale, per la responsabilità civile verso terzi (RCO).

Art. 10 – Sicurezza

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono assimilati ai "lavoratori".

L'Università e la Struttura Ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università cura la "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08, "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" così, come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011 e sue ss.mm. e ii, attraverso l'erogazione al medico in formazione di 4 (quattro) ore di formazione generale con consegna alla Struttura Ospitante di copia dell'attestazione finale;

In caso di mancata produzione della suddetta attestazione, il medico in formazione è tenuto a frequentare le iniziative formative organizzate dalla Struttura Ospitante secondo le modalità previste; eventuali spese legate alla somministrazione della formazione non saranno imputate all'Università;

- b) laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il medico in formazione sarà esposto, la Struttura Ospitante si impegna a somministrare al medico specializzando, formazione specifica e formazione specifica integrativa rispetto a quella già effettuata dall'Università;
- c) sulla Struttura Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori", del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- d) al medico competente della Struttura Ospitante, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medico in formazione dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria della Struttura Ospitante.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, dovrà essere sottoscritto un apposito Accordo integrativo (Addendum) firmato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando e dal Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020.

Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D. Lgs. 101/2020 e s.m.i.

Art. 11 – Servizi, strutture logistiche e uniformi di servizio

Il Struttura Ospitante assicura agli specializzandi, che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione, l'accesso alla mensa e alle altre strutture logistiche di supporto alla struttura sanitaria dove svolgono il tirocinio formativo, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette, altresì, a loro disposizione le dotazioni necessarie ad espletare le attività assistenziali.

Art. 12 – Obblighi dello specializzando

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo lo specializzando è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

Lo specializzando deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 13 - Privacy

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente alla normativa di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e sue successive modificazioni e/o integrazioni adottato dal Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 14 – Norma Finale

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti e, in particolare, le disposizioni normative in materia di formazione specialistica e il regolamento per la formazione specialistica medica dell'Università degli Studi di Palermo.

Art. 15 - Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente; è inoltre soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972.

La Convenzione è sottoscritta con firma digitale, o ad essa assimilata, ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni.

L'imposta di bollo è assolta dall'Università degli Studi di Palermo.

, lì

FIRMA PER IL SOGGETTO PROMOTORE

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO

Il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia (Prof. Marcello Ciaccio)

, lì

FIRMA PER LA STRUTTURA OSPITANTE

I.N.T IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE

Il Direttore Generale/

(Dott.Attilio A. M. Bianchi)

, lì

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELLO SPECIALIZZANDO *(che altresì dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di avere preso visione e di accettare la disposizione di cui all'art. 9- Tutela Assicurativa -N.B. solo se l'assicurazione è a suo carico).*

Dr.

, lì

ADDENDUM 1

Accordo integrativo alle convenzioni per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

Tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico (A.O.U.P.) "P. Giaccone" di Palermo, Scuola di Specializzazione di area medica in Urologia

e

l'Ente ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS G. PASCALE di Napoli

Visto il Regolamento aziendale per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, approvato con la delibera n. 30 del 15/01/2010 del Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo;

- Visto in particolare, l'art. 8 del citato Regolamento a mente del quale gli Specializzandi sono considerati lavoratori dell'A.O.U.P. quando frequentino le strutture dell'Azienda e siano esposti a fattori di rischio individuati nel D.V.R.;
- Visto l'Accordo in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, stipulato in data 29/10/2015 tra l'Università degli Studi di Palermo e l'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo, che individua nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. medesima il Datore di lavoro ai fini dell'Accordo in parola;
- Visto in particolare, l'art. 1 dell'Accordo citato, che conferma quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento sopra citato.
- Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

- 1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;
- 2) Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione degli Specializzandi di area medica della Scuola di Urologia, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.
- 3) Il datore di lavoro degli Specializzandi, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Direttore Generale dell'A.O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo.
- 4) L'Ente ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS G. PASCALE di Napoli è l'esercente delle zone classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Specializzandi. Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.
- 5) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Specializzandi, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.
- 6) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in un'apposita seduta, l'A.O.U.P., per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Specializzando andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.
In base a tale indicazione, l'EdR di A.O.U.P. effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Specializzando come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);
- 7) Gli Specializzandi sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P.

- della parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;
- 8) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica e sanitaria) ai sensi del presente accordo e del Decreto.
 - 9) Gli specializzandi sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed EdR dell'A.O.U.P. su semplice richiesta (Art.112.1.m);
 - 10) sarà fornita agli specializzandi, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);
 - 11) saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).
 - 12) Saranno forniti agli Specializzandi, a cura dell'esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).
 - 13) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR di A.O.U.P. i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);
 - 14) il datore di lavoro, l'esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR di A.O.U.P. eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.
 - 15) Ai sensi dell'Art. 115 del decreto, l'A.O.U.P. garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR di A.O.U.P. di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.
 - 16) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);
 - 17) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.

In particolare, le parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).

- 18) Ai soli fini del Dlgs. 101/2020, l'Ente sarà considerato Datore di lavoro e non Esercente nel caso in cui lo specializzando svolga la propria attività formativa pratica esclusivamente presso l'Ente medesimo.



**“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE”
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Via Mariano Semmola - 80131 NAPOLI**

Determina Dirigenziale N. 140 del 30/01/2024

PROPONENTE: S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali

OGGETTO: Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Palermo finalizzata allo svolgimento del percorso formativo medico –specialistico extra rete formativa di n. 1 specializzando, Dr. Scarlata Flavio Antonino, iscritto alla Scuola di Specializzazione in Urologia di detto Ateneo ai sensi del D. Lgs 368/99 e successive modifiche, presso la S.C. Urologia Oncologica dell'Ente.

In pubblicazione dal 31/01/2024 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia - art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi

Atto immediatamente esecutivo

**S.C. Affari Generali
Direttore**

Elenco firmatari

Elisa Regina - S.C. Affari Generali

Vincenza Farinari - S.C. Supporto amministrativo all'acquisizione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei progetti di ricerca e rapporti con gli organi istituzionali